

STATUTO

EUBIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA ALGERI 24

Numero REA: SR - 71732

Codice fiscale: 00754320893

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" RACC. N.27246	REP. N.110167
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la Società	
	cooperativa denominata:	
	"EUBIOS Società Cooperativa Sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2064 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	ATTIVITA'	
	ART. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente a quanto disposto dall'art. 1	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro e	
	si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	

	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e	
	solidaristico.	
	La Cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori, proponendosi di avvalersi di tutte le	
	possibilità per l'accesso a contributi finanziari in campo	
	Regionale, Nazionale e di Unione Europea inerenti agli scopi	
	sociali.	
	La Cooperativa può svolgere le proprie attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si	
	propone di agevolare l'inserimento dei propri soci - siano	
	esse persone svantaggiate che non - nel mondo del lavoro,	
	proponendosi quale forza operativa per assicurare in	
	prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la	
	disoccupazione.	
	L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere	
	svolta anche nei confronti di terzi non soci.	
	In relazione ai propri scopi la cooperativa ha, quindi, per	
	oggetto le seguenti attività:	

	- qualsiasi attività nel settore socio-assistenziale e socio-	
	sanitario come ad esempio: gestione di strutture residenziali	
	e/o semiresidenziali e servizi socio-sanitari ed educativi	
	per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, emarginati,	
	disadattati, extracomunitari e/o rifugiati politici;	
	- assumere a qualsiasi titolo ogni altro lavoro che abbia	
	attinenza o affinità con quelli prima citati al fine di	
	mettere la società in condizioni di trarre dalle proprie	
	attività un reddito di lavoro almeno costante;	
	- attuare e promuovere corsi di formazione anche	
	professionale, anche in collaborazione con Università o altri	
	Enti, rivolta anche a fasce svantaggiate e portatori H nei	
	diversi comparti; promuovere ed attuare studi di ricerche e	
	di indagini socio-economiche nel settore del sociale;	
	- gestire attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- effettuare attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria realizzata sia in via domiciliare che entro centri	
	di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati, con la necessaria, strumentale,	
	attività di trasporto da e verso il centro nonchè da o verso	
	quelle destinazioni utili ai soggetti svantaggiati anche a	
	seguito di apposite convenzioni pubbliche e private;	
	- effettuare attività e servizi di riabilitazione	
	ambulatoriale;	
	- gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e	

	socializzazione;	
	- effettuare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- organizzare corsi professionali anche per conto di terzi o	
	per l'avviamento al lavoro per soggetti svantaggiati;	
	- effettuare attività di consulenza in materia socio	
	sanitaria;	
	- gestire strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze	
	protette;	
	- promuovere e gestire gite ricreative, soggiorni termali,	
	marini e montani per handicappati ed anziani, finalizzati	
	alla realizzazione degli stessi ed al recupero psicofisico;	
	- effettuare attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli	
	e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- organizzare e gestire attività sportive per disabili ed	
	anziani, finalizzate al raggiungimento di un armonico	
	equilibrio psicofisico;	
	- organizzare e gestire programmi di studio, di ricerca, di	
	sensibilizzazione e di educazione sulle problematiche dei	
	portatori di handicap: corsi - convegni - mostre - conferenze	
	- seminari e quant'altro utile e conducente;	
	- organizzare iniziative per il tempo libero e per attività	

	ricreative e culturali per handicappati ed anziani;	
	- istituzione e gestione di consultori familiari;	
	- organizzare servizi di equipe psicopedagogiche e di	
	medicina scolastica;	
	- organizzare servizi di assistenza psicologica,	
	psichiatrica, pediatria, geriatria, sanitaria,	
	ambulatoriale e/o domiciliare;	
	- organizzare corsi di formazione, di qualificazione	
	professionale e di aggiornamento e perfezionamento per	
	personale sanitario e para-sanitario, operante nel campo	
	della solidarietà, dell'integrazione sociale e del	
	cooperativismo di solidarietà sociale anche attraverso	
	l'utilizzo di fondi e contributi da qualsiasi ente erogati;	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci per comprovati motivi	
	funzionali della cooperativa.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente - la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi,	

	promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali può	
	stipulare contratti e/o convenzioni comunque ottenuti con	
	privati, con enti pubblici, con enti locali (Comuni, Comunità	
	montane, Province, Regioni), enti morali, Aziende Unità	
	sanitarie Locali, aziende ospedaliere, enti privati,	
	associazioni, utilizzando contributi a fondo perduto,	
	prestiti a tasso agevolato previsti dalle normative vigenti,	
	emanate ed emanande da parte dello Stato, della Regione,	
	degli Organi comunitari ed internazionali ed avvalendosi di	
	tutte le altre agevolazioni previste dalle predette normative	
	inerenti gli scopi sociali.	
	In ordine alle eventuali attività professionali, la Società	
	Cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti	
	che agiranno sotto la loro personale responsabilità.	
	E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	direttamente connesse ed attinenti ai medesimi.	
	Poichè la cooperativa rispetta ed intende rispettare le	
	disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, essa è	

	cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art. 2513 c.c.. Tale caratteristica	
	dovrà inoltre, essere resa pubblica a mezzo indicazione negli	
	atti e nella corrispondenza del numero di iscrizione presso	
	l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente il bilancio, da redigersi per l'occasione, dovrà	
	essere notificato entro sessanta giorni al Ministero delle	
	Attività Produttive.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	II numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	II numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	

	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque non superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che	
	partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	
	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	

	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società, il Consiglio di Amministrazione deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere all'arbitro con le modalità previste dal presente	
	statuto.	
	II recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	

	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione con termine di almeno trenta giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'Arbitro ai sensi dello statuto, nel termine	
	di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione .	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	

	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione dell'Arbitro, regolato dal presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate ed	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.	
	II pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	II socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni	
	di legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	

	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	II socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste per la domanda di	
	ammissione.	
	II provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	II provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	II progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	

	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previste dalla legge;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	

	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o dei	
	revisori;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più consiglieri o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	

	concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti, che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	

	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno tre	
	mesi, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assembly)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed	
	f) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più consiglieri o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso, da affiggersi nella	
	sede sociale o mediante comunicazione ai soci, almeno otto	

	giorni prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta	
	non prima del giorno successivo a quello stabilito per la	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione e dei	
	Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	Per la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni	
	vale il disposto di legge.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano , salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	

	giuridiche potranno avere un massimo di due voti.	
	I soci che, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Consigliere o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, o dal Consigliere più anziano.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà	
	determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei Consiglieri viene scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per un triennio, ed i	
	suoi componenti sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto	
	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	

	quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio Sindacale o Revisore)	
	La cooperativa può nominare un collegio sindacale e/o un	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dai soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci e/o del Revisore è	
	determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina,	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	

	Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo	
	contabile ed è quindi integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34	
	Qualsiasi controversia, riguardante diritti disponibili ed a	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovesse insorgere tra la	
	società e i soci, ovvero fra i soci in relazione	
	all'applicazione del presente Statuto ed in relazione alla	
	validità delle delibere assembleari, nonché tra gli organi	
	sociali o i loro componenti, saranno devolute al giudizio di	
	un Arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti, ed in caso di suo impedimento dal Presidente	
	dell'Ordine degli Avvocati, della Circonscrizione dove ha sede	
	la società, su istanza della parte più diligente, sentita la	
	controparte.	
	L'Arbitro deciderà secondo equità, quale amichevole	
	compositore, coi più ampi poteri. L'arbitro deciderà, invece,	
	secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma del	
	secondo comma dell'art. 829 C.p.c., quando per decidere abbia	

	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle	
	delibere. Per quanto non previsto si applicano le	
	disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	

	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	E', pertanto, fatto divieto alla società:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La società si obbliga, infine, a devolvere, in caso di suo	
	scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

33 di 34

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3 - 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro
delle imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante MUI,
registrato a Noto il 11.12.2024 al n. 15067